



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE "PARMENIDE"

Via Parmenide, 2 - 84069 ROCCADASPIDE (SA)

Tel. e fax 0828-941067 - C.M. SAIS03600A

E-mail: sais03600a@istruzione.it

PEC: sais03600a@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutoistruzionesuperioreparmenide.edu.it



- Alle studentesse e agli studenti
 - Al personale Docente
 - Al personale ATA
 - Agli utenti esterni
 - P.c. Al D.S.G.A.
 - All'Albo online
 - Al Sito web
 - Agli Atti

OGGETTO: Divieto di fumo a scuola.

Con la presente, si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base alla legge n.584/1975 e modifiche successive e all'articolo 4 del decreto legge n. 104 del 9 settembre 2013 - tutela salute nelle scuole – **è vietato fumare nell'edificio scolastico e in tutte le aree all'aperto di sua pertinenza.**

Si riporta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

comma 1. *All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;*

comma 2. *È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;*

comma 3. *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che i DIPENDENTI DELLA SCUOLA, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per gli studenti e le studentesse sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori.

Tutto il personale docente e ATA è tenuto alla massima vigilanza sul rispetto della normativa, segnalando delegato alla vigilanza antifumo, con la massima tempestività, eventuali episodi di presunte violazioni delle presenti disposizioni.

Le famiglie sono chiamate a collaborare nell'impegno al contrasto al fumo, così come indicato nel patto educativo di corresponsabilità.

I docenti leggano la presente circolare IN TUTTE LE CLASSI.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita BRENCIA